

GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 25 marzo 2020, n. 4, recante “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’articolo 3 che individua gli interventi per favorire l’accesso al credito delle PMI e dei liberi professionisti per il tramite dei Confidi, nonché i seguenti commi che richiedono la definizione di disposizioni attuative:

- comma 1: per rilanciare il sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità locale operativa ubicate nel territorio regionale, favorendone l’accesso al credito, la Regione è autorizzata a costituire un apposito fondo rischi, per la durata di quarantotto mesi, presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale operativa nel territorio regionale per la concessione di garanzie fideiussorie a favore delle PMI e ai liberi professionisti;
- comma 2: sono considerati ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l’accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:
 - a) investimenti produttivi e infrastrutturali;
 - b) fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
 - c) riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito e adozione di piani di rientro dell’indebitamento, fatta eccezione per le imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- comma 3: la copertura massima delle garanzie pubbliche di cui al presente articolo non può superare l’80 per cento di ciascuna operazione finanziaria;
- comma 4: l’agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e calcolata in base al “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (Aiuto di Stato n. 182/2010);
- comma 5: è connessa alla concessione delle garanzie di cui al presente articolo una agevolazione espressa in ESL - Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) - rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul presente intervento e il premio di garanzia versato dall’impresa al Confidi;
- comma 6: l’importo nominale dell’agevolazione ESL è calcolato, secondo le modalità di cui al comma 5, dal Confidi al momento della concessione della garanzia ed è comunicato all’impresa con specifica comunicazione che attesti il valore dell’aiuto in termini di ESL;
- comma 7: l’agevolazione di cui al presente intervento è cumulabile con altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall’Unione europea, che prevedano garanzie per le medesime spese, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- comma 8: il Confidi provvede, ai fini della legittima concessione dell’agevolazione connessa alla garanzia rilasciata, a effettuare le dovute registrazioni sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato;
- comma 8bis: le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse dai Confidi, ove ne ricorrono i presupposti, alle imprese anche nell’ambito dei punti 3.1 e 3.2 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- comma 9: al fine di dare un sostegno immediato alle imprese che si trovano ad affrontare l’eccezionale situazione di crisi economica connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per prevenire danni permanenti al tessuto produttivo regionale, in sede di prima applicazione, è costituito presso ciascun Confidi presente sul territorio regionale, quali Valfidi e Confidi Valle d’Aosta, un fondo rischi di importo pari a euro 5.500.000,00 da destinare alla

concessione delle garanzie a favore degli interventi di cui al comma 2 e da ripartire tra gli stessi Confidi territoriali sulla base dello stock delle garanzie concesse così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

- comma 10: eventuali e ulteriori risorse, fino alla concorrenza massima di euro 200.000, possono essere attribuite a Confidi diversi da quelli di cui al comma 9 che presentino apposita istanza alla Regione per la concessione di garanzie a favore degli interventi di cui al comma 2 a beneficio di imprese o liberi professionisti operanti nel territorio regionale, o ai Confidi di cui al comma 9 nel caso in cui gli stessi abbiano concesso garanzie fino alla concorrenza della somma a loro inizialmente assegnata. Nel caso di ulteriori richieste da parte dei Confidi, l'ulteriore assegnazione avviene rispettando l'ordine cronologico della presentazione delle domande da parte delle imprese;
- comma 11: i Confidi destinatari delle risorse del fondo rischi di cui al presente articolo si impegnano a rilasciare in favore soggetti di cui al comma 1 nuove garanzie per un ammontare pari almeno a tre volte l'importo ricevuto;
- comma 12: le somme presenti sui fondi rischi di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo devono essere restituite alla Regione entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2020. Decorso il predetto termine, le somme, che nel tempo si rendono disponibili, devono essere restituite annualmente alla Regione;
- comma 13: i soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al comma 2 sostenendo esclusivamente le commissioni di gestione e non quelle di rischio;
- comma 14: la Regione risponde delle insolvenze nei limiti del fondo rischi costituito;
- comma 15: la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per la concessione delle garanzie previste dal presente articolo e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione delle medesime;

considerato opportuno dettare criteri che consentano un'applicazione immediata delle presenti disposizioni in relazione al carattere di urgenza al quale si ispira la norma regionale, in particolare al fine di definire nell'allegato regolamento:

- gli obiettivi della misura;
- il funzionamento del Fondo rischi da costituire presso Valfidi e Confidi Valle d'Aosta, da destinare alla concessione delle garanzie a favore delle PMI e dei liberi professionisti per un importo pari a euro 5.500.000,00;
- i soggetti beneficiari dell'agevolazione;
- gli interventi finanziabili e ammissibili a garanzia dei Confidi;
- le caratteristiche delle operazioni finanziarie garantibili dai Confidi;
- la concessione della garanzia e quantificazione dell'agevolazione;
- le modalità di presentazione delle domande di accesso alla garanzia;
- il procedimento di valutazione da parte dei Confidi;
- gli obblighi dei beneficiari;
- i controlli;
- le revoche;
- la rendicontazione dell'utilizzo del fondo rischi;

considerato che, al fine di dare un sostegno immediato alle imprese che si trovano ad affrontare l'eccezionale situazione di crisi economica connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per prevenire danni permanenti al tessuto produttivo regionale, in sede di prima applicazione, si rende necessario costituire presso ciascun Confido presente sul territorio regionale, come individuati dalla l.r. 4/2020, ovvero Valfidi e Confidi Valle d'Aosta, un fondo rischi di importo pari a euro 5.500.000,00, da destinare alla concessione delle garanzie a favore degli interventi di cui al comma 2, articolo 3, della l.r. 4/2020 e procedere alla ripartizione dell'importo

suddetto tra i Confidi summenzionati sulla base dello stock delle garanzie concesse, così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

tenuto conto che, come risulta dagli ultimi bilanci approvati, lo stock complessivo delle garanzie rilasciate al 31/12/2018 dai due Confidi suddetti, ammonta a complessivi euro 153.626.795,00, e nello specifico:

- euro 83.569.609,00 per Valfidi S.c.c., pari al 54,40% dell'importo di cui sopra;
- euro 70.057.186,00 (verificare importo) per Confidi Valle d'Aosta, pari al 45,60% dell'importo di cui sopra;

e che, pertanto, l'importo da assegnare a ciascun Confido per la costituzione del fondo rischi di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020, determinato sulla base dello stock delle garanzie rilasciate di cui sopra, è pari:

- a euro 2.992.000,00 per Valfidi;
- a euro 2.508.000,00 per Confidi Valle d'Aosta;

ricordato che i Confidi assegnatari delle risorse devono rilasciare in favore dei soggetti beneficiari nuove garanzie per un ammontare pari almeno a tre volte l'importo delle risorse ricevute come previsto dal comma 11, dell'articolo 3 della l.r. 4/2020;

preso atto che la Camera valdostana delle imprese e delle professioni intende mettere in atto una propria misura, in sinergia con la presente, per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti e, in particolare, con regole che consentano lato imprese l'uscita con un unico prodotto, rendendosi disponibile alla costituzione di un fondo rischi presso i Confidi per un importo di 1.500.000,00 euro con il rilascio di una garanzia del 10% su ciascuna operazione finanziaria dell'articolo 3 comma 2 della l.r. 4/2020;

considerato che la garanzia pubblica rilasciata a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020 non può superare la misura massima dell'80% di ciascuna operazione finanziaria, si ritiene opportuno determinare che la stessa sarà imputata nel modo seguente:

- 60% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- 10% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Chambre nel limite dell'importo conferito;
- 20% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi,

e che pertanto la garanzia complessiva per ciascun operazione, considerando sia l'intervento a valere sul fondo rischi di cui alla l.r. 4/2020 sia quello a valere sui fondi a disposizione dei Confidi, è pari al 90% dell'importo finanziato;

qualora non sia possibile accedere al Fondo Rischi della Chambre il rischio derivante dalla concessione di garanzie pubbliche a valere sul Fondo Rischi sarà imputato nel modo seguente:

- 65% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- 25% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi,

e pertanto la garanzia complessiva per ciascun operazione, considerando sia l'intervento a valere sul fondo rischi suddetto sia quello a valere sui fondi a disposizione dei Confidi, è pari al 90% dell'importo finanziato;

in caso di garanzie inferiori all'90%, il rischio derivante dalla concessione sarà imputato proporzionalmente alle predette percentuali;

considerato inoltre che i contenuti del regolamento, ricompresi nell'allegato alla presente deliberazione sono stati condivisi con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, con Valfidi e con Confidi Valle d'Aosta;

ricordato che l'articolo 3, comma 10 della l.r. 4/2020 prevede che eventuali e ulteriori risorse, fino alla concorrenza massima di euro 200.000,00 possano essere attribuite a Confidi diversi dai precedenti che presentino apposita istanza alla Regione per la concessione di garanzie a favore degli interventi analoghi a beneficio di imprese o liberi professionisti operanti nel territorio regionale, o ai medesimi Confidi nel caso in cui gli stessi abbiano concesso garanzie fino alla concorrenza della somma a loro assegnata con la presente deliberazione;

atteso che le agevolazioni di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020 possano essere concesse dai Confidi alle imprese, ove ne ricorrano i presupposti, anche nell'ambito dei punti 3.1 e 3.2 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" approvato con la Comunicazione della Commissione Europea n. C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificato con successiva Comunicazione n. C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

visto il parere favorevole espresso in data 24 aprile 2020 dalla II Commissione consiliare sul contenuto della presente deliberazione e dell'allegato regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 15 della l.r. 4/2020;

preso atto in particolare che la II Commissione consiliare nel citato parere ha espresso le sotto riportate osservazioni al Governo regionale per il prosieguo del percorso:

1) ai sensi del punto 12 riportato nell'allegato 1, si invita a intervenire sulla filiera di monitoraggio affinché le informazioni possano risalire dalla Chambre e dai Confidi alla Regione;

2) si chiede un monitoraggio a 15, 30 e 60 gg, facendo pervenire alla Commissione una relazione riguardo all'andamento degli affidamenti e l'effetto delle misure messe in campo su quelli che sono i potenziali beneficiari;

3) venga chiarito il ruolo della Chambre per quanto concerne la partecipazione all'iniziativa e con riferimento alla fonte di approvvigionamento delle risorse proprie;

ritenuto pertanto di riformulare il punto 12) dell'allegato, al fine di consentire il monitoraggio delle informazioni richieste dalla II Commissione consiliare, e, per quanto riguarda il punto 3), di trasmettere alla Chambre il parere della II Commissione per seguito di competenza;

verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma n. 14.001 – "Industria e PMI e Artigianato", attribuisce alla Struttura Società partecipate, credito e previdenza integrativa le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura società partecipate, credito, e previdenza integrativa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento, riportato nell'allegato n. 1 che fa parte integrante della presente deliberazione, per l'attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), recante interventi per favorire l'accesso al credito delle PMI e dei liberi professionisti per il tramite dei Confidi e in particolare al fine di definire:
 - gli obiettivi della misura;
 - il funzionamento del Fondo rischi da costituire presso Valfidi e Confidi Valle d'Aosta, da destinare alla concessione delle garanzie a favore delle PMI e dei liberi professionisti per un importo pari a euro 5.500.000,00;
 - i soggetti beneficiari dell'agevolazione;
 - gli interventi finanziabili e ammissibili a garanzia dei Confidi;
 - le caratteristiche delle operazioni finanziarie garantibili dai Confidi;
 - la concessione della garanzia e quantificazione dell'agevolazione;
 - le modalità di presentazione delle domande di accesso alla garanzia;
 - il procedimento di valutazione da parte dei Confidi;
 - gli obblighi dei beneficiari;
 - i controlli;
 - le revoche;
 - la rendicontazione dell'utilizzo del fondo rischi;
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1 potrà essere aggiornato in relazione all'evolversi degli effetti dell'emergenza sanitaria;
3. di approvare l'erogazione ai Consorzi di garanzia fidi (Confidi) della somma complessiva di euro 5.500.000,00 da destinare alla costituzione del fondo rischi di cui all'articolo 3, della legge regionale 4/2020 ripartendola come previsto dal comma 9 della legge medesima, come segue:
 - euro 2.992.000,00 a Valfidi S.c.c.;
 - euro 2.508.000,00 a Confidi Valle d'Aosta;
4. di approvare la spesa complessiva di euro 5.500.000,00, per l'anno 2020 prenotandola sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità:
 - per euro 2.992.000,00 sul capitolo U0024859 (Trasferimenti correnti agli enti di garanzia collettiva dei fidi per la costituzione di un fondo rischi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti);
 - per euro 2.508.000,00 sul capitolo U0024858 (Trasferimenti correnti agli enti partecipati di garanzia collettiva dei fidi per la costituzione di un fondo rischi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti);
5. di dare atto che le agevolazioni a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020 possono essere concesse dai Confidi alle imprese, ove ne ricorrano i presupposti, anche nell'ambito dei punti 3.1 e 3.2 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" approvato con la Comunicazione della Commissione Europea n. C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificato con successiva Comunicazione n. C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, previa

autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

6. di prendere atto che la Camera valdostana delle imprese e delle professioni intende mettere in atto una misura, in sinergia con la presente, per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti rendendosi disponibile alla costituzione di un fondo rischi presso i Confidi per un importo di 1.500.000,00 euro con il rilascio di una garanzia del 10% su ciascuna operazione finanziaria;
7. di demandare la destinazione di eventuali ulteriori risorse, fino alla concorrenza massima di euro 200.000,00 previsti dal comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020 a successiva deliberazione della Giunta regionale;
8. di dare atto che le somme di cui al punto 4 della presente deliberazione saranno trasferite entro 10 giorni dall'approvazione della presente deliberazione e comunque non oltre il 31 maggio 2020;
9. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno della spesa per l'erogazione delle somme di cui al punto 2 della presente deliberazione;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione.

§

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE ALLE PMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 4/2020

1. Obiettivi

Obiettivo della Misura è quello di favorire l'accesso al credito alle PMI e ai liberi professionisti che abbiano sede o unità locale operativa ubicate nel territorio regionale, mediante la costituzione di un apposito Fondo Rischi, per la durata di quarantotto mesi, presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale operativa nel territorio regionale per la concessione di garanzie fideiussorie a favore dei soggetti summenzionati.

In sede di prima applicazione, la somma complessiva di euro 5.500.000,00 da destinare alla costituzione del fondo rischi presso ciascun Confidi presente sul territorio regionale, come individuati dalla l.r. 4/2020, ovvero Valfidi e Confidi Valle d'Aosta viene ripartita tra gli stessi, sulla base dello stock delle garanzie concesse così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Le disposizioni applicative, in attuazione dell'articolo 3 legge regionale n. 4/2020, disciplinano la concessione di garanzie alle imprese valdostane da parte dei Confidi sopra elencati.

Lo stock complessivo delle garanzie rilasciate al 31/12/2018 dai due Confidi suddetti, risultante dagli ultimi bilanci approvati, ammonta a complessivi euro 153.626.795,00, e nello specifico:

- euro 83.569.609,00 per Valfidi S.c.c., pari al 54,40% del totale di cui sopra;
- euro 70.057.186,00 per Confidi Valle d'Aosta, pari al 45,60% del totale di cui sopra.

L'importo assegnato a ciascun Confidi proporzionato sulla base dello stock delle garanzie rilasciate, è pari:

- a euro 2.992.000,00 per Valfidi;
- a euro 2.508.000,00 per Confidi Valle d'Aosta.

2. Funzionamento del Fondo rischi

Il Fondo Rischi è un fondo rotativo e rimane di proprietà dell'Ente pubblico. Le somme assegnate sono contabilizzate dal Confidi come "Fondi di terzi" e non nel proprio patrimonio.

I Confidi sono i soggetti attuatori della misura in argomento.

I soggetti beneficiari accedono agli interventi di cui al punto 3 sostenendo esclusivamente le commissioni di gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della l.r. 4/2020.

Non potranno essere richieste dai Confidi alle imprese ulteriori commissioni, spese fisse o qualsiasi emolumento comunque denominato per l'utilizzo della garanzia a valere sul fondo rischi.

Gli interessi che maturano sulle giacenze del fondo rischi l.r. 4/2020 e qualsiasi altro ricavo a questo ultimo connesso, compresi gli interessi ed i proventi derivanti dall'investimento di detti fondi, al netto delle spese di gestione del conto corrente e/o dell'investimento, devono essere portati ad incremento del fondo stesso e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione e tanto meno confluire nel conto economico tra i ricavi del Confidi.

Nel caso di liquidazione del Confidi, il Fondo rischi, comprensivo degli interessi maturati e di qualsiasi altro ricavo a questo ultimo connesso, al netto delle spese di gestione conto, dovrà essere restituito integralmente alla Regione.

La Regione risponde delle insolvenze nei limiti del fondo rischi costituito come previsto dal comma 14 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020.

L'eventuale perdita conseguente a posizioni in default sarà ripartita proporzionalmente alla percentuale iniziale di rischio assunta dalle singole parti, come precisato al successivo punto 6.

L'attività di concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi di cui alla l.r. 4/2020 ha termine con il completo esaurimento del Fondo rischi medesimo o comunque entro il 26/3/2024. Le somme presenti sui fondi rischi non utilizzate per le finalità previste dall'articolo 3 della l.r. 4/2020 devono essere restituite alla Regione entro quarantotto mesi e pertanto entro il 26/03/2024. Decorso il predetto termine, trattandosi di un fondo rotativo, le somme, che nel tempo si rendono disponibili, devono essere restituite annualmente alla Regione, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

I Confidi relazionano sull'utilizzo del Fondo rischi in seno alla relazione sulla gestione dei rispettivi bilanci.

3. **Soggetti beneficiari**

I beneficiari degli aiuti in forma di garanzia sono PMI e liberi professionisti, classificate secondo la definizione comunitaria vigente, in possesso dei seguenti requisiti:

Imprese:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA;
- avere almeno un'unità locale operativa attiva in Valle d'Aosta;
- avere un codice prevalente di attività ammissibile, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 ("Regolamento de minimis") - Codice ATECO 2007 indicato nella visura camerale;
- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni;

Per poter accedere al fondo di garanzia i soggetti non devono avere procedure concorsuali in atto al 31 dicembre 2019.

Liberi professionisti:

- che operano stabilmente in Valle d'Aosta con sede dichiarata ai fini fiscali nel territorio regionale;

Per poter accedere al fondo di garanzia i soggetti non devono avere procedure concorsuali in atto al 31 dicembre 2019.

Non è ammissibile la concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi ex l.r. 4/2020 ai soggetti:

- che abbiano ricevuto aiuti in Regime “de minimis” oltre le soglie previste dal Regolamento CE n. 1407/2013, salvo quanto previsto successivo paragrafo CALCOLO EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO;
- che siano qualificabili come imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come descritto all'articolo 2 paragrafo 18.

4. Interventi finanziabili e ammissibili a garanzia dei Confidi

Sono considerati ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l'accesso al credito da parte delle PMI e liberi professionisti per la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento (di seguito anche solo “interventi”):

- a) investimenti produttivi e infrastrutturali effettuati dopo l'entrata in vigore della l.r. 4/2020;
- b) fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- c) riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito a breve e medio termine e adozione di piani di rientro dell'indebitamento (fermo restando che la PMI non sia impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019).

Le suddette tipologie di intervento possono essere finalizzate anche all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali successive alla data di entrata in vigore della l.r. 4/2020.

5. Caratteristiche delle operazioni finanziarie garantibili dai Confidi

Finanziamenti:

- aventi durata massima di 120 mesi per investimenti produttivi e infrastrutturali e riequilibrio finanziario, ovvero aventi durata massima di 60 mesi per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- possibilità di preammortamento fino a 12 mesi;
- chirografari e non assistiti da garanzie reali;
- di importo minimo pari a € 10.000,00 e massimo pari a € 1.500.000,00.

Fidi a breve termine:

- aventi durata massima 18 mesi – 1 giorno;
- aventi una forma tecnica funzionale all'operatività produttiva e commerciale dell'impresa, con esclusione dei fidi a breve concessi sotto forma di scoperto di conto corrente;
- possibilità di preammortamento fino a 9 mesi;
- chirografari e non assistiti da garanzia reale;

- di importo minimo € 5.000,00 e massimo pari a € a 250.000,00 euro e, in ogni caso, non superiore al 25% del fatturato.

6. Concessione della garanzia e quantificazione dell'agevolazione

I confidi assegnatari delle risorse si impegnano a rilasciare, in favore dei soggetti beneficiari, nuove garanzie con rischio a valere sui Fondi pubblici per un ammontare pari ad almeno 3 volte l'importo delle risorse ricevute che andranno ad integrarsi con la parte di rischio a carico del Confidi. L'importo massimo dei finanziamenti erogati dall'Istituto finanziatore garantiti dal Fondo è fissato a 1,5 milioni di euro per singolo debitore utilizzabile anche con più operazioni.

La copertura massima delle garanzie pubbliche rilasciate a valere sul fondo rischi per le operazioni di cui all'articolo 3 secondo comma della l.r. 4/2020 non può superare l'80% di ciascuna operazione finanziaria.

Il rischio derivante dalla concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi sarà imputato nel modo seguente:

- 60% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- 10% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Chambre nel limite dell'importo conferito;
- 20% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi,

e pertanto la garanzia complessiva per ciascun operazione, considerando sia l'intervento a valere sul fondo rischi di cui alla l.r. 4/2020 sia quello a valere sui fondi a disposizione dei Confidi, è pari al 90% dell'importo finanziato.

Qualora non sia possibile accedere al Fondo Rischi della Chambre il rischio derivante dalla concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi sarà imputato nel modo seguente:

- 65% dell'importo finanziato banca a valere sul fondo rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- 25% dell'importo finanziato banca a valere sugli altri fondi a disposizione dei Confidi,

e pertanto la garanzia complessiva per ciascun operazione, considerando sia l'intervento a valere sul fondo rischi di cui alla l.r. 4/2020 sia quello a valere sui fondi a disposizione dei Confidi, è pari al 90% dell'importo finanziato.

In caso di garanzie inferiori al 90%, il rischio derivante dalla concessione sarà imputato proporzionalmente alle predette percentuali.

La durata della garanzia è legata alla durata dell'operazione finanziaria. Le proroghe oltre il 2034 devono essere preventivamente autorizzate dai soggetti pubblici.

Alla concessione delle predette garanzie è connessa una "agevolazione" espressa in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), rappresentata dalla differenza tra:

- il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sulla presente Misura

e

- il premio di garanzia versato dall'impresa al Confidi.

L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e calcolata in base al "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n. 182/2010) come segue:

CALCOLO EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

La formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è la seguente:

$$ES = \frac{\sum_{t=1}^T (D_t * 0,80 * Ctm)}{(1 + i)^t} - c_{gar}$$

Dove:

Ctm = costo teorico di mercato della garanzia a copertura dei prestiti per il capitale circolante, come definito dalle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

Dt = debito residuo del finanziamento al tempo t. Ai fini del calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo, per la determinazione del debito residuo viene utilizzato convenzionalmente un piano di ammortamento a rate mensili costanti regolato al tasso i, tasso di riferimento comunitario come di seguito definito.

0,80= percentuale di copertura del rischio di credito assicurata sul Portafoglio di esposizioni creditizie dall'intervento del Fondo.

T = numero anni di durata del finanziamento.

i = tasso di riferimento comunitario di cui alla Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella GazzettaUfficiale dell'Unione Europea C 14 del 19.1. 2008.

Cgar = costo della garanzia (costituito dalla somma di commissioni di garanzia ed eventuali costi di istruttoria), attualizzati tempo per tempo al tasso "i", qualora periodici.

L'intensità massima dell'aiuto, in termine di ESL così come calcolata, nonché altri aiuti pubblici, non può eccedere l'importo complessivo di 200.000,00 euro o di 100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi nell'arco di tre esercizi finanziari utilizzati dall'impresa stessa, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407, del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"). Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei suddetti massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure d'aiuto può beneficiare del suddetto regolamento.

L'importo nominale dell'agevolazione ESL viene calcolato, secondo le predette modalità, dal Confidi al momento della concessione della garanzia ed è comunicato all'impresa con specifica comunicazione che attesta il valore dell'aiuto in termini di ESL.

I Confidi provvedono, ai fini della legittima concessione dell'agevolazione connessa alla garanzia rilasciata, a effettuare le dovute registrazioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto soggetti concedenti e ufficio gestore dell'agevolazione.

L'agevolazione di cui alla presente Misura è cumulabile:

- con altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea, che prevedano garanzie per le medesime spese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
- con agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dal presente Regolamento.

È possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovra finanziamento.

L'impresa interessata che non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, assume a proprio carico i connessi oneri finanziari, determinati nel rispetto della comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Gli oneri che ne derivano sono pertanto sostenuti direttamente dalle imprese e versati ai Confidi che provvederanno ad alimentare il Fondo rischi.

Le agevolazioni a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 3 della l.r. 4/2020, possono essere concesse dai Confidi alle imprese, ove ne ricorrano i presupposti, anche nell'ambito dei punti 3.1 e 3.2 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" approvato con la Comunicazione della Commissione Europea n. C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificato con successiva Comunicazione n. C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

7. Modalità di presentazione delle domande di accesso alla garanzia

Le domande per la concessione della garanzia, relativamente agli interventi indicati al precedente articolo 4) dovranno essere presentate dalle PMI e dai liberi professionisti a Valfidi e Confidi Valle d'Aosta fino al 26/03/2024.

I Confidi si impegnano a mettere a disposizione la relativa modulistica per la presentazione delle domande e a dare la massima diffusione alla misura.

8. Procedimento di valutazione

Il Confidi procede con l'istruttoria delle domande pervenute.

Il Confidi delibera la concessione della garanzia, verificando la ricevibilità della domanda nei termini, e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi sulla base delle autocertificazioni rese dagli stessi e secondo le condizioni applicabili in relazione al rischio di credito.

Il Confidi acquisisce dalle imprese le dichiarazioni "de minimis".

Terminata l'istruttoria, il Confidi:

- concede la garanzia calcolando altresì l'importo dell'agevolazione espressa in ESL e comunicandolo all'impresa;
- comunica l'esito negativo dell'istruttoria motivando le ragioni che hanno determinato la non concessione della garanzia.

In caso di concessione della garanzia il Confidi provvede – ai fini della legittima concessione dell’agevolazione connessa alla garanzia rilasciata - a effettuare le dovute registrazioni sul Registro Nazionale degli Aiuti, così come indicato al comma 8 dell’articolo 3 della l.r. 4/2020.

9. **Obblighi dei beneficiari**

I soggetti beneficiari con la presentazione della domanda di accesso alla garanzia prestata dal Confidi, si impegnano a:

- a) utilizzare il credito/finanziamento garantito esclusivamente per gli scopi di cui al precedente articolo 4;
- b) rispettare le indicazioni contenute nelle presenti disposizioni applicative, ivi incluso il possesso dei requisiti per la durata della garanzia;
- c) rispettare le condizioni previste nella garanzia concessa dal Confidi ai sensi del presente Regolamento.

10. **Controlli**

I competenti uffici della regione autonoma Valle d’Aosta potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli documentali, allo scopo di verificare, tra l’altro, lo stato di attuazione degli interventi, la loro conformità rispetto alla l.r. 4/2020.

La Regione potrà effettuare controlli ex-post su tutti i Confidi campionando, per ogni Confidi, almeno il 5% delle pratiche presentate. Il Confidi dovrà conservare e mettere a disposizione tutta la documentazione utilizzata per procedere alla concessione della garanzia.

11. **Revoche**

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, da parte dell’impresa beneficiaria della garanzia e della relativa agevolazione, il Confidi potrà adottare provvedimento di revoca, parziale o totale della agevolazione, espressa in termini di ESL e così come calcolata in fase di concessione della garanzia ed espressamente comunicata all’impresa beneficiaria.

In particolare, fatte salve altre conseguenze previste dalla legge, Confidi potrà procedere alla revoca dell’agevolazione espressa in ESL.

In caso di revoca dell’agevolazione, l’impresa beneficiaria della garanzia e della relativa agevolazione dovrà restituire un importo pari a quello comunicato al momento della concessione dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 8, maggiorato degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento garantito fino alla data di adozione del provvedimento di revoca, calcolati come infra specificato, oltre alle spese di recupero documentate.

Il tasso di interesse da applicare nei predetti casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, o di rinuncia da parte del beneficiario dell’agevolazione, è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19/01/2008, da applicarsi secondo le modalità stabilite all’articolo 11 del Regolamento (CE) n° 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n° 271 del 30 gennaio 2008.

12. **Rendicontazione e Contabilità separata per la gestione del Fondo rischi**

In sede di prima applicazione i Confidi sono tenuti ad inviare alla II Commissione consiliare regionale e alla struttura competente dell'Amministrazione regionale un report di monitoraggio, a 15, 30 e 60 gg, riguardo all'andamento degli affidamenti e l'effetto delle misure messe in campo su quelli che sono i potenziali beneficiari.

A regime, I Confidi sono tenuti a rendicontare in ordine alle garanzie rilasciate a valere sul Fondo rischi di cui alla l.r. 4/2020, e alla sua gestione finanziaria, al fine di consentire un costante monitoraggio dell'iniziativa, ogni sei mesi, alla struttura competente dell'Amministrazione regionale e alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni indicando:

- la ragione sociale delle imprese garantite;
- il settore di attività;
- l'importo del finanziamento;
- la percentuale di rischio bancario;
- la regolarità dei o la loro inadempienza;
- l'apertura di procedure pagamenti volte all'escussione delle garanzie;
- le somme escusse;
- le iniziative poste in essere per il recupero delle somme;
- l'ammontare delle somme tornate disponibili sul fondo;
- gli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo rischi;
- nonché, ai soli fini statistici, e qualora disponibili, il fatturato e il numero dei dipendenti, oltre all'indicazione di eventuale difficoltà riscontrate nell'attuazione della misura.

La Chambre è tenuta a rendicontare alla competente struttura dell'Amministrazione regionale in ordine alle garanzie accese sui fondi costituiti dalla stessa presso i Confidi.

13. **Informazioni e contatti**

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Regolamento e sulle modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti direttamente ai Confidi presso i quali è richiesta la garanzia.

14. **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa europea e nazionale applicabile.